SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2019.

Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 destina al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a euro 240.000.000 per ciascuna delle annualità del triennio 2019-2020-2021;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231, (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019 fra le diverse ipotesi d'intervento;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del summenzionato decreto interministeriale che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5.000.000.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle im-

prese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 16 dicembre 2019 e deve avere termine entro il 3 giugno 2020. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore «Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai sensi dell'Accordo di servizio firmato tra le suddette Parti il 31 marzo 2017.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto Atto attuativo, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ai beneficiari;

c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'Accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 3.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a)*, costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.
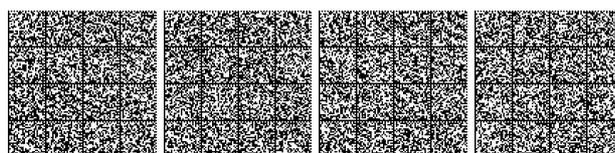
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 4 novembre 2019 ed entro il termine perentorio del 10 dicembre 2019, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dall'11 settembre 2019, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);

euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);

euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);

euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo con un tetto massimo di euro 800.000.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti l'attività didattica di cui a: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli *in itinere* sullo svolgimento di tali corsi.

5. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi *FAD)*;

c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;

d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

1. costi della docenza in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
5. materiali e forniture con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere effettuata direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.

Art. 4.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative
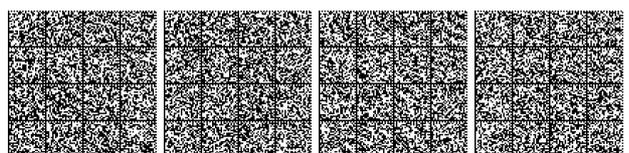
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 20 luglio 2020. Entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata in via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme.

Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2012 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 5, lettera *d)*, punto 7 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto.

All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti:

a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b) dettaglio dei costi per singole voci;

c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;

e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

f) tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning*;

g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso (in caso di *FAD)*, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning* di cui rispettivamente ai punti *e)* ed *f)*;

h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

j) coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 29 novembre 2019, alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci → Documentazione → Autotrasporto Contributi ed Incentivi e sul sito www.ramspa.it → nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati gli esiti dell'at-

tività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
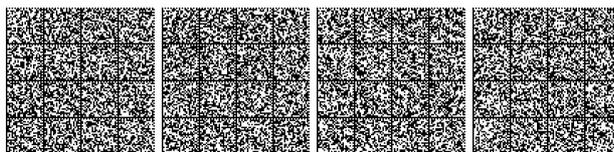
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 5.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:

a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto;

b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *e)*;

c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;

d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3068

19A07338

DECRETO 27 agosto 2019.

Modifiche al decreto 22 luglio 2019, recante «Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 4 e l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 337, recante modalità di erogazione degli incentivi per le iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83;

Ritenuto necessario uniformare le date inerenti la realizzazione delle iniziative formative;

Decreta:

All'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 337, la data del 20 luglio 2020, prevista quale termine di realizzazione del progetto formativo, è sostituita dalla data del 3 giugno 2020.

Roma, 27 agosto 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3376

19A07339

DECRETO 16 ottobre 2019.

Modifiche al decreto 22 luglio 2019, recante «Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231 che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019, come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394, registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019, recante contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019;
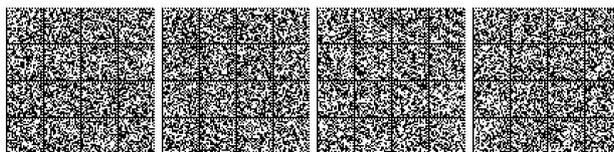
Considerata la sopravvenuta impossibilità di avvalersi dell'indispensabile supporto tecnico del soggetto precedentemente incaricato della implementazione del sistema per la gestione informatica delle domande e degli adeguamenti evolutivi della piattaforma medesima finalizzata alla gestione della misura di cui al presente decreto;

Rilevato, di conseguenza, che la presentazione delle domande di ammissione ai benefici non può più avvenire on-line e che anche la gestione dell'attività istruttoria deve adeguarsi a tale circostanza;

Considerato, altresì, che quanto sopra suggerisce di procedere alla revisione dei termini temporali fissati dal decreto ministeriale n. 337 del 2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394 e di prevedere idonee modalità di trasmissione delle istanze operative e di gestione dell'attività istruttoria al fine dell'adeguamento al mutato stato dei fatti;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione dei termini

1. Il termine del 16 dicembre 2019 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 quale data di inizio dell'attività formativa è sostituito con il termine del 18 marzo 2020.

2. Il termine del 3 giugno 2020 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale termine di ultimazione dell'attività formativa è sostituito con il termine del 31 luglio 2020.

3. Il termine del 4 novembre 2019 di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi è sostituito con la data di pubblicazione del presente decreto.

4. Il termine del 10 dicembre 2019 quale termine finale di presentazione delle domande medesime, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 è sostituito con il termine del 13 dicembre 2019.

5. Con riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, la disposizione normativa avente ad oggetto la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione delle modalità tecniche specifiche per la trasmissione delle domande è abrogata.

6. Il termine del 29 novembre 2019 di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data entro la quale operare la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande da parte della Commissione ministeriale è sostituito con il termine dell'11 marzo 2020.

7. Il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla conclusione di ciascun progetto formativo, disposto dall'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 394, è sostituito dalla data del 16 settembre 2020, quale termine ultimo entro cui inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità descritte all'art. 2, comma 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di trasmissione delle domande e degli atti istruttori

1. La presentazione delle istanze e la eventuale corrispondenza istruttoria con l'Amministrazione di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, avviene con gli strumenti ordinari in luogo delle procedure informatiche on-line.

2. Le domande di ammissione ai contributi possono essere trasmesse, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it

3. In relazione all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, la specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanzate in originale o copia conforme per ciascun progetto formativo, dovrà essere inviata, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it

4. In relazione all'art. 3, comma 5, lettera *e)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, le eventuali comunicazioni di variazione del calendario dei corsi, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, dovranno essere trasmesse, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.calendari2019@pec.it

5. Le istanze di ammissione al contributo, devono essere redatte utilizzando esclusivamente — a pena di inammissibilità — il modulo che si allega, come parte integrante al presente decreto (allegato 1). Il modello deve essere riempito in tutti i campi di interesse, corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3503

ALLEGATO *1*
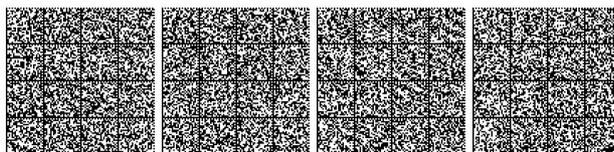
Protocollo N._____________(a cura di RAM SpA)

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
(incentivi a favore della formazione professionale D.M. 337 del 22/07/2019)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

PEC: ram.formazione2019@pec.it **da inviare previa sottoscrizione con firma digitale**

Sezione 1/a . Dati del richiedente

Il sottoscritto: __________ (nome) __________ (cognome)

Nato a: __________ (Prov. __) in data: __ / __ / ____

Residente in: __________ (Prov. __)

Indirizzo: __________ C.A.P. ____

Codice Fiscale: __________

Sezione 1/b. Dati dell'Impresa/Consorzio/Cooperativa richiedente

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE dell'Impresa di autotrasporto/Consorzio/Cooperativa __________

con sede in: __________ (Prov. __)

Indirizzo: __________ C.A.P. ____

Recapito telefonico: ____ / ________ Fax: ____ / ________

e-mail (posta elettronica certificata): __________

Partita IVA: __________ Codice Fiscale: __________

Iscritta alla C.C.I.A.A. di: __________ con n. __________ dal: __ / __ / ____

iscritta al **R**egistro **E**lettronico **N**azionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada al n. ______, in alternativa, in possesso del codice meccanografico rilasciato dall'ufficio della Motorizzazione di competenza n. ______ e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (ovvero soltanto all'albo degli autotrasportatori per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al n. ________**.**
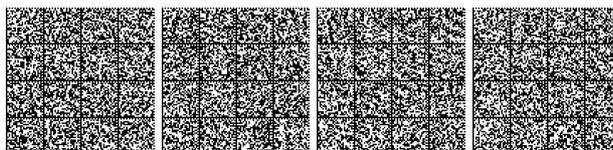
Sezione 2 – Istanza e relative dichiarazioni

Il sottoscritto: ______________________ ______________________
(nome) (cognome)

CHIEDE

che l'Impresa/Consorzio/Cooperativa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al D.M. 337 del 22/07/2019. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

☐di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

☐di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere dal **18 marzo 2020 al 31 luglio 2020** e che potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019;

☐di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019, in caso di: accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019; di mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e); mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda; dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi, la domanda dell'impresa sarà esclusa e, ove il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili;

☐di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, così come specificati nell'istanza, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;

☐di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Regolamento (CE) n. 651/2014, non sono concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;

☐che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa, le finalità perseguite con il progetto formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi (durata del corso, numero delle ore di insegnamento e numero ore FAD) nonché il calendario dei corsi stessi (giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla presente istanza;

☐che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi di formazione sono inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni;
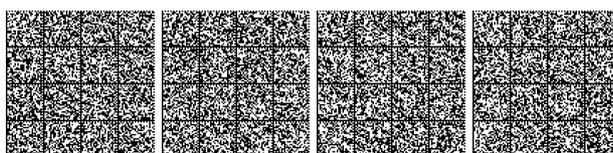
☐ di essere a conoscenza che ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo e che pertanto, qualora dal controllo effettuato sulle rendicontazioni finali di tutti i progetti formativi completati emerga una violazione a tale prescrizione, troverà applicazione quanto disposto dell'art. 3, comma 2 del D.M. n. 337 del 22/07/2019.

☐ che **il soggetto attuatore è** il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), o b), del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 [________________] e che ai sensi del D.M. n. 337 del 22/07/2019 non potrà essere successivamente modificato; a tal fine **allega** dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019.

che, ai sensi dell"art. 3, comma 2 del D.P.R. 83/2009, il soggetto attuatore:

☐ risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

Sezione 3 - Piano Formativo

Titolo del piano formativo:

Breve descrizione del piano:

Tipologia piano: (Aziendale/Interaziendale/Territoriale/Filiera)

Data inizio del piano formativo: / / **Data fine del piano formativo:** / /

Materie trattate nel corso:

Numero totale dei partecipanti ai corsi: **Numero totale degli autisti:**

Totale ore di docenza:

Tipologia impresa richiedente: (Grande/Media/Piccola/Micro)

Lavoratori svantaggiati/disabili: (SI/NO)

Corsi FAD(*): (SI/NO)

(*) In caso affermativo indicare, a pena di inammisibilità, le credenziali di accesso alla piattaforma di erogazione dei corsi
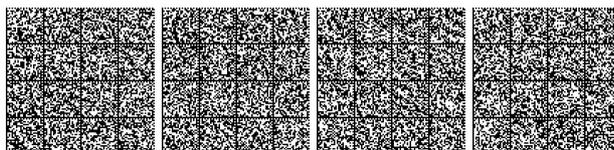
Sezione 4 - Piano costi

Formazione generale/specifica

Personale docente	€
Tutor	€
Altri costi per l'erogazione della formazione	€
Spese di viaggio(*)	€
Materiali e forniture con attinenza diretta al progetto	€
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione	€
Servizi di Consulenza connessa al progetto di formazione (escluso costo del revisore legale)	€
Eventuale Costo Revisore Legale(**)	€
Costi del personale relativi ai partecipanti alla formazione	€
Costi generali indiretti (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione	€
Totale costi preventivati	€
Totale costi preventivati singola impresa(***)	€

(*) Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità)

(**) Tale importo non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. n 337 del 22/07/2019

(***) In caso di Piano Formativo "Interaziendale", "Territoriale", "Strutturato per filiere" indicare il Totale dei costi preventivati per la singola impresa che sta presentando la domanda
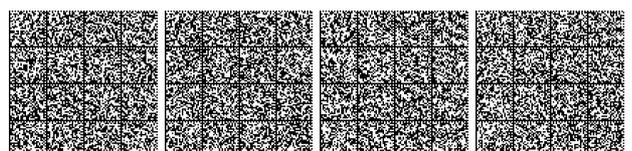
Sezione 5 - Calendario dei corsi – (* ALLEGARE ALLA DOMANDA CALENDARIO FORMATO EXCEL)

Titolo del Corso:

Materia Lezione:

Numero Partecipanti Lezione: **Data/Ora Inizio Lezione:** / / :

Data/Ora Fine Lezione: / / :

Indirizzo Lezione:

cap : **Comune :** **Provincia:**

Presso:

Titolo del Corso:

Materia Lezione:

Numero Partecipanti Lezione: **Data/Ora Inizio Lezione:** / / :

Data/Ora Fine Lezione: / / :

Indirizzo Lezione:

cap : **Comune :** **Provincia:**

Presso:

Titolo del Corso:

Materia Lezione:

Numero Partecipanti Lezione: **Data/Ora Inizio Lezione:** / / :

Data/Ora Fine Lezione: / / :

Indirizzo Lezione:

cap : **Comune :** **Provincia:**

Presso:

Titolo del Corso:

Materia Lezione:

Numero Partecipanti Lezione: **Data/Ora Inizio Lezione:** / / :

Data/Ora Fine Lezione: / / :

Indirizzo Lezione:

cap : **Comune :** **Provincia:**

Presso:

Sezione 6 – Impegni del Richiedente

Il sottoscritto: ______________ (nome) ______________ (cognome)

SI IMPEGNA

- in caso di ricezione del preavviso di non ammissibilità a non avviare l'attività formativa fino al completamento della fase procedimentale, prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- a comunicare secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lett. e) del decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019 ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso;
- a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del **31 luglio 2020**;
- a produrre, entro e non oltre la data del **16 settembre 2020**, idonea documentazione comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti, di cui al decreto legislativo n. 39/2012 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 337 del 22/07/2019. L'omissione della suddetta documentazione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio;
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nelle informazioni fornite nelle sezioni 1a e 1b. Le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti.

Da allegare alla domanda

- Dichiarazione Ente Attuatore Piano Formativo;
- Dichiarazione Deggendorf;
- Corsi FAD (credenziali di accesso);
- Calendario lezioni (***di seguito struttura per formato excel***).

Titolo Corso	Materia Lezione	Data Inizio Lezione	Ora Inizio Lezione	Data Fine Lezione	Ora Fine Lezione	Indirizzo Lezione	Cap Lezione	Comune Lezione	Provincia Lezione	Regione Lezione	Presso	Num Partecipanti

19A07340
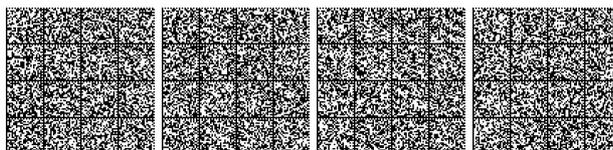
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2019.

Modifica al decreto 4 settembre 2019 con il quale il laboratorio Nutroplant S.r.l., in Policoro, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 226 del 26 settembre 2019 con il quale il laboratorio Nutroplant S.r.l., ubicato in Policoro (Matera), via Monginevro, n. 1, sub 19/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 22 ottobre 2019 ha segnalato alcuni refusi nell'elenco delle prove di analisi del decreto 4 settembre 2019;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 settembre 2019.

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 4 settembre 2019 per le quali il laboratorio Nutroplant S.r.l., ubicato in Policoro (Matera), via Monginevro, n. 1, sub 19/A, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (metodo a freddo)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + reg. UE 2016/1227 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + reg. UE 2016/1784

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 settembre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Nutroplant S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A07335

DECRETO 23 ottobre 2019.

Modifica al decreto 17 ottobre 2018 con il quale al laboratorio Imavi S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2018 con il quale al laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona n. 27/29 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 15 ottobre 2019 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 17 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 17 ottobre 2018 per le quali il laboratorio Imavi S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), Via Ancona, n. 27/29, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation) (5 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (0.05 - 18 %Vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016
Zinco/Zinc (> 0.01 mg/l)	OIV-MA-AS322-08 R2009
Acidità totale/Total acidity (2 - 20 g/l)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/ Specific gravity at 20°C (0.98 - 1.50 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (5 - 260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (1 - 300 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A2 R2018
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (10 - 30 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation), Estratto senza zuccheri (da calcolo)/Sugar free extract (calculation) (10 - 30g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-10 R2018
Estratto secco totale/Total dry matter (10 - 200 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glicerolo (Glicerina)/Glycerol, Glucosio + fruttosio/ Glucose + fructose, Glucosio/Glucose, Saccarosio/Sucrose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri totali: glucosio + fruttosio + saccarosio (da calcolo)/Total sugars: Glucose + Fructose + Sucrose (calculation) (0.3 - 200.0 g/l)	OIV-MA-AS311-03 R2016
pH/pH (2.5 - 4.5)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione/Overpressure (100 - 600 kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation) (2-10 g/l)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0.03 - 2 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200) (20 - 200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Ceneri/Ash (0.5 - 4.0 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)/Malvidin diglucoside (> 15mg/l)	OIV-MA-AS315-03 cap 2 R2009
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0.1 - 250.0 g/l)	OIV-MA-AS311-10 R2018
Metanolo (Alcol metilico)/Methanol (Methyl alcohol) (25 - 400 mg/l)	OIV-MA-AS312-03B R2009
Piombo/Lead (> 0.004 mg/l)	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame/Copper (> 0.01 mg/l)	OIV-MA-AS322-06 R2009

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Imavi S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A07337

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi. (Ordinanza n. 77).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, comma 1, e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 4-*ter*, che ha introdotto la possibilità di mettere a disposizione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili originari;

Preso atto che il citato art. 4-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, intende promuovere la realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, favorendo il ritorno in detti territori di quanti hanno avuto le abitazioni danneggiate dagli eventi sismici;

Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le regioni intervenute durante la cabina di coordinamento del 23 maggio 2019;

Viste le comunicazioni trasmesse dagli Uffici speciali regionali con note CGRTS 8576 del 13 maggio 2019 (Abruzzo), CGRTS 8721 del 14 maggio 2019 (Lazio), CGRTS 9188 del 22 maggio 2019 (Marche) e CGRTS 8305 del 13 maggio 2019 (Umbria);

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire l'avvio delle procedure da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le procedure per l'individuazione di aree attrezzate per finalità turistiche attraverso il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, da destinare anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*, nonché le modalità per il riparto delle somme destinate ai sensi dell'art. 4-*ter* del medesimo decreto-legge n. 189/2016.

2. Le procedure di cui al comma 1 potranno essere svolte esclusivamente nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari, secondo quanto previsto dall'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 2.

Individuazione delle aree

1. Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all'art. 1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.

2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3.

Procedura per la selezione delle aree

1. A seguito dell'avviso pubblicato dagli Uffici speciali (USR), e sulla base dei dati già raccolti, eventualmente integrati, tenendo conto della manifestazione d'interesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, i comuni forniscono ogni dato necessario alla corretta individuazione dei siti a tal fine destinati, nonché ogni ulteriore elemento necessario alla valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) individuazione dell'area ed attestazione di compatibilità d'uso;

b) dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate;
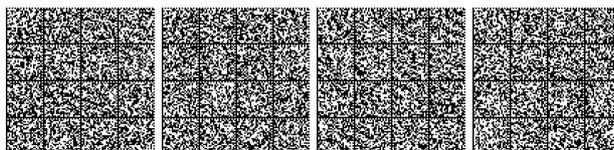
c) dichiarazione sulla disponibilità dell'area o in alternativa disponibilità all'acquisto da parte dell'ente;

d) dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale di area pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte;

e) studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, con indicazione del numero di piazzole previste;

f) dichiarazione di co-finanziamento da parte del comune per eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso.

2. I Vice Commissari, verificata la fattibilità e la congruità tecnica ed economica, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono la prima graduatoria dei comuni aventi diritto e la inoltrano al Commissario straordinario con la relativa documentazione a corredo.

3. La graduatoria verrà formulata sulla base del rapporto tra il numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate presenti per ogni singolo comune di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

4. A parità di punteggio in graduatoria, avrà precedenza il comune nel cui territorio non sono presenti aree attrezzate pubbliche.

5. Il Commissario nei successivi quindici giorni approva, distinta per singola regione, la prima graduatoria dei comuni aventi diritto sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 4.

Costo massimo del singolo intervento

1. Il costo dell'intervento ammesso a contributo, viene determinato mediante computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario unico, approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato 3), al lordo dell'IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri.

2. Il contributo massimo ammissibile per singola piazzola è fissato in euro 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa.

3. Ciascun comune può avanzare una o più richieste finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando l'importo massimo finanziabile per ogni comune pari ad euro 250.000,00.

4. Il Commissario straordinario, previa motivata richiesta dei comuni per il tramite dei Vice Commissari, può autorizzare singole deroghe ai limiti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 3 il Commissario straordinario eroga, a valere sulla contabilità speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ripartite secondo le percentuali di cui al successivo art. 8, con le seguenti modalità:

a) il 40% delle somme assegnate contestualmente all'approvazione della graduatoria;

b) il 40% previa rendicontazione di almeno 80% delle somme precedentemente assegnate;

c) il saldo del contributo concesso verrà liquidato ad ultimazione dei lavori, previa attestazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e rendicontazione delle somme precedentemente erogate.

2. Eventuali economie del contributo concesso, rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale provvederà ad assegnarle per la realizzazione di ulteriori interventi inseriti in graduatoria, ma non finanziati per insufficienti risorse disponibili. Nel caso di risorse inutilizzate, il Commissario straordinario, potrà autorizzare ulteriori interventi su richiesta motivata dei singoli comuni per il tramite dei Vice Commissari.

Art. 6.

Soggetto attuatore e gestione delle aree

1. I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.

Art. 7.

Approvazione progetti

1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei comuni interessati e all'emissione dei relativi atti conseguenziali.

2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri enti, le regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, secondo la seguente ripartizione:

per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

per il 14%, in favore della Regione Lazio;

per il 62%, in favore della Regione Marche;

per il 14%, in favore della Regione Umbria.
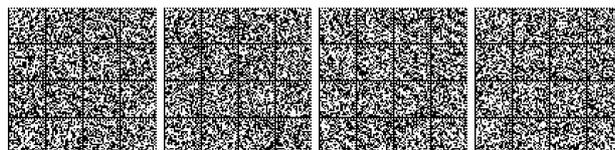
Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1716

19A07341

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 78).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e - segnatamente:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 2, comma 5, lettera *d)*, il quale prevede che i Vice-Commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi
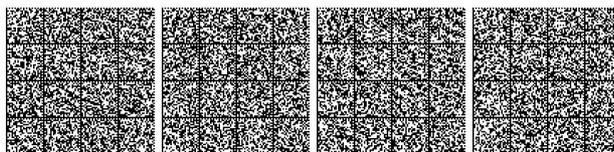
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6;

d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

e) l'art. 5 il quale prevede: - al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; - al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri, alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni di cui all'art. 1: - riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; - gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; - danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; - danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; - oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; - al comma 3 che i contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; - al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;

f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;

g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: - riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; - riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; - riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso;

h) l'art. 14 il quale stabilisce: - al comma 4-*bis*, che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 14 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che in tale ipotesi l'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero recluta-

to secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'art. 50-*bis* del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; - al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;
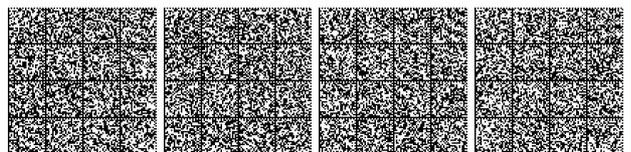
i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;

l) l'art. 30 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l'art. 31 il quale prevede: - al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; - al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata; - al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30; - al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; - al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati; - al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli im-

mobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale;
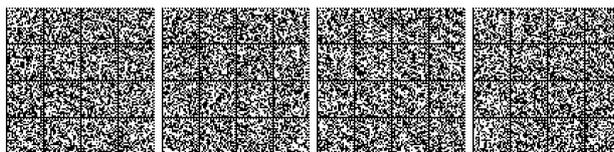
n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali;

o) l'art. 35 il quale prevede: - al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC); - al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi; al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile; al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4; al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse edili delle province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori; al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:

a) l'art. 23, comma 16, in base al quale «per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso»;

b) l'art. 24, comma 8, in base al quale «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle sta-

zioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;
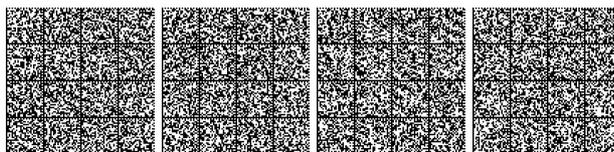
c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»;

d) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile»;

e) l'art. 30, comma 5-*bis*, in base al quale «in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.»;

f) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.»;

g) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *a)*. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera *d)*»;

h) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: *a)* non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3; *b)* non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; *c)* sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; *d)* il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16»;

i) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato»;

l) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base al quale «fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008;

Vista con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;
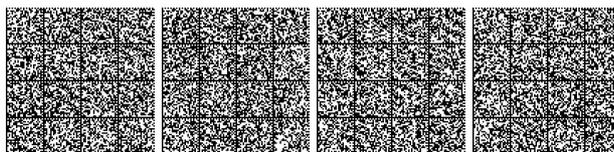
Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati».

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016»;

Visto il «Protocollo d'intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione *post* sisma 2016» del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Macerata, da Confartigianato imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione italiana lavoratori costruzioni edili ed affini - FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione nazionale edili ed affini e del legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata;

Visto il testo dell'«Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione *post* eventi sismici 2016» del 6-12 luglio 2017, sottoscritto dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Macerata, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Ascoli Piceno, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Perugia, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Terni, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di Teramo, dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di L'Aquila, e dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Terni, dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL L'Aquila, con il quale è stata sollecitata l'adozione da parte del Commissario straordinario del Governo di un'ordinanza contenente la disciplina della congruità dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all'attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il verbale dell'incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l'Associazione nazionale costruttori edili, la Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL, la Federazione italiana lavoratori costruzioni edili ed affini - FILCA CISL e la Federazione nazionale edili ed affini e del legno - FENEAL UIL e l'INAIL;

Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell'avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell'attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare: *a)* che il documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità contributiva, ma anche la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori; *b)* che, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l'impresa esecutrice debba essere in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità); *c)* l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'incidenza della manodo-

pera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo; *d)* che il calcolo dell'incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016; *e)* che la determinazione dell'indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori; *f)* la qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva; *g)* l'istituzione, ove possibile anche attraverso l'implementazione o l'integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell'attuabilità delle normative emanate; *h)* l'uso di modalità telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l'impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera *g)*;

Vista l'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recante «Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017», segnatamente l'art. 1, secondo cui «1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on-line): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;

b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC on-line) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti:

a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;

b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità) le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

c) le modalità calcolo dell'incidenza della mano d'opera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

d) i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo,
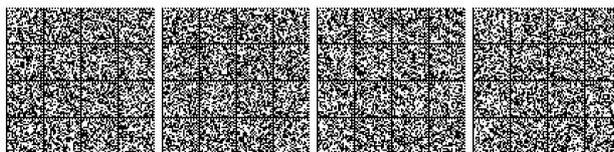
nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni»;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità, i criteri di determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le modalità di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile;

Visto l'Accordo stipulato in data 7 febbraio 2018, fra il Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle regioni-Vice commissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile»;

Vista l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata» con la quale si prevedeva che: «Art. 1 - Accordo del 7 febbraio 2018 - 1. È recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile. L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. - Art. 2 - DURC di congruità - 1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro. 2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'art. 1, nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalità di applicazione del DURC congruità», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi. 3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori dieci giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei dieci giorni è confermata l'incidenza della manodopera dichiarata dal direttore dei lavori. 4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza. - Art. 3 - Costi della manodopera - 1. È approvato l'Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016. 2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità. 3. L' Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data. - Art. 4 Verifica e monitoraggio - 1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario. 2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale. - Art. 5 - Entrata in vigore - 1. La presente ordinanza entra
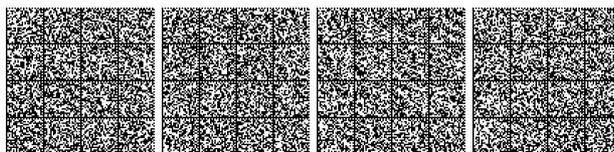
in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016».

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (r.g. 11146/2018) proposto dall'ing. Armando Zambrano in qualità di presidente dell'associazione denominata Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, nonché nella qualità di presidente e di rappresentante legale del Consiglio nazionale degli ingegneri, avverso l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;

Visto il verbale di causa del 13 novembre 2018 relativo al giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (r.g. 11146/2018) nel quale si dava atto che «il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza cautelare chiedendo la sollecita fissazione del ricorso nel merito, per la cui trattazione il Presidente fissa l'udienza pubblica del 9 luglio 2019»;

Ritenuta l'opportunità di avviare un confronto con i soggetti interessati dall'applicazione del DURC congruità, finalizzato ad ovviare alle criticità sottese all'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalle organizzazioni datoriali con nota CGRTS 007709 del 26 aprile 2019;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla dell'associazione denominata Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con nota CGRTS 007907 del 3 maggio 2019;

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali con nota prot. UG 129/AG/pp dell'8 maggio 2019;

Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le regioni nella cabina di coordinamento del 23 maggio 2019;

Dispone:

Art. 1.

Accordo del 7 febbraio 2018

1. È recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile. L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 2.

Revoca dell'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018

È revocata l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata».

L'attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 è realizzata dalla presente ordinanza.

Art. 3.

DURC di congruità

1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'art. 1, nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalità di applicazione del DURC congruità», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni.

4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4.

Costi della manodopera

1. È approvato l'Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.

2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.

3. L'Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

Art. 5.

Verifica e monitoraggio

1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.

2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1718

AVVERTENZA:

Gli allegati
1. «Accordo del 7 febbraio 2018»,
2. «Modalità di applicazione del DURC di congruità» e
3. «Elenco prezzi»
sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Commissario strordinario ricostruzione sisma 2016.

19A07342

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. (Ordinanza n. 79).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017, con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera l-*bis*) il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente in oggetto «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017» in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismico di III livello per i comuni del cratere del centro Italia interessati;

Atteso che il piano di microzonazione sismica di III livello è stato concluso e validato da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2, comma 1 lettera l-*bis*), ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario straordinario sottoscritta dalle parti il 17 maggio 2017;
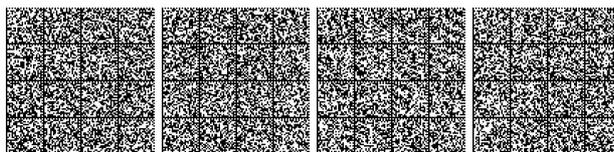
Dato atto che dalle risultanze del piano di microzonazione sismica di III livello è emersa la necessità di eseguire approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto di eseguire i predetti studi di approfondimento della microzonazione sismica di III livello avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1-*bis*, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), conforme ai disposti del citato art. 2, comma 1, lettera 1-*bis*, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, avente in argomento le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, riportata in allegato 1 unitamente al documento tecnico esplicativo;

Valutata la congruità tecnico ed economica del compenso stabilito per il Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il supporto ed il coordinamento degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 14 del 12 maggio 2017, nei comuni riportati in allegato 2;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione, nonché a disciplinare le modalità per l'affidamento degli incarichi professionali da parte dei comuni delle attività relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, alla gestione delle attività connesse ed all'approvazione delle relative risultanze ed all'impiego dei relativi finanziamenti;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento tenutasi in data 23 maggio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approfondimento della microzonazione sismica

1. Le disposizioni della presente ordinanza in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello di cui sono stati dotati i comuni in esecuzione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l-*bis*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

2. In accordo con gli studi di microzonazione sismica di III livello già espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010. L'attività viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1-*bis*, punto 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-*bis*), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema in allegato 1.

Art. 2.

Soggetti e compiti

1. I comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l'elenco riportato nel documento tecnico in allegato 2, svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica con l'ausilio delle attività di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Cen-

tro per la microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di cui all'art. 1.
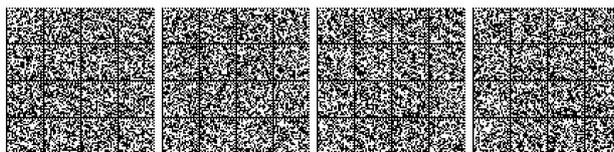
2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito «Gruppo di lavoro», composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario, uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro e due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato di indirizzo dello stesso CentroMS.

3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle regioni.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi ai comuni ed al CentroMS

1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati nel documento tecnico allegato alla convenzione, è ripartito il finanziamento di euro 508.544,19 IVA compresa, mentre per le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell'art. 1, è stabilito l'importo lordo di euro 217.947,51 IVA compresa, per un totale complessivo pari ad euro 726.941,70, a valere sulle economie nell'ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica di III livello eseguiti in attuazione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.

2. Il finanziamento di euro 508.544,19 IVA compresa (euro cinquecentottomilacinquecentoquarantaquattro/19) sarà ripartito tra le località interessate, elencate in allegato 2, da parte del Commissario straordinario, in considerazione delle condizioni di pericolosità emerse dagli esiti degli studi di microzonazione sismica e da altri strumenti conoscitivi disponibili nonché dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da parte del CentroMS, prima dell'attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.

3. Il finanziamento di euro 217.947,51 IVA compresa (euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/21), corrispondente all'importo contrattuale lordo pattuito con il Centro per la microzonazione sismica del CNR nello schema di convenzione accluso, quale corrispettivo per le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, come indicato nel documento tecnico allegato allo schema di Convenzione.

Art. 4.

Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.

2. I comuni, per la realizzazione degli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera *b)*, dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5.

Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione sismica come stabilito all'art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:

di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;

di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio è stato effettuato;
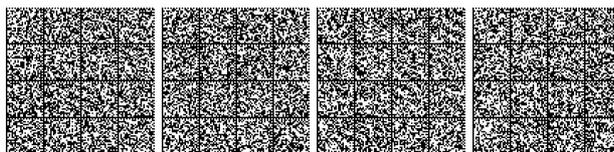
di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;

di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;

di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.

di essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;

3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo di cui alla presente ordinanza. Esclusivamente per i comuni con più aree instabili da investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potrà essere consentito l'affidamento ad un unico affidatario.

Art. 6.

Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato in quota parte a ciascun comune interessato con le seguenti modalità:

a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilità di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;

b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2.

2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.

3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parità di risorsa disponibile, sarà concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, dopo l'espletamento dell'analisi geomorfologica di cui al documento tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 7.

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.

3. Entro duecentodieci giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente e allo stesso CentroMS per la verifica di conformità, che avviene nei successivi trenta giorni.

4. Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, e consegna alle regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.

5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.

6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1719
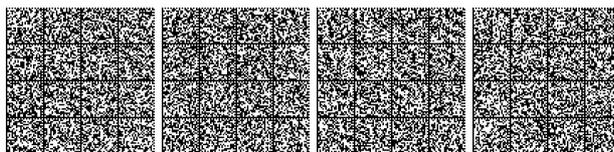
CONVENZIONE

TRA COMMISSARIO STRAORDINARIO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

E

ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (PER IL CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE APPLICAZIONI)

AVENTE AD OGGETTO

Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per realizzare approfondimenti in zone con instabilità di versante e cavità individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici del Commissario straordinario.

Con la presente convenzione, redatta in duplice copia originale tra il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51 - codice fiscale 97914140583, nella persona del prof. geol. Piero Farabollini e il C.N.R. - Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (di seguito IGAG), con sede in via Salaria km 29,300, rappresentato dal direttore f.f. ing. Girolamo Belardi e domiciliato presso l'Area di ricerca Roma 1, via Salaria Km 29,300 - 00015 Montelibretti (Roma) (partita IVA 02118311006), autorizzato alla stipula della presente convenzione con delega del direttore del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente del CNR, di seguito anche detto «Esecutore» o anche «CentroMS».

Premesso che:

in adempimento dell'art. 2, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto legislativo n. 189/2016 come convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Commissario straordinario ha promosso la predisposizione del piano di microzonazione sismica di III livello con apposita ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;

per il predetto piano di microzonazione è stato predisposto con l'ausilio del supporto scientifico ed il coordinamento fornito dal CMS, in adempimento dei disposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera l-*bis*), del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, regolamentato da apposita convenzione secondo lo schema approvato con la predetta ordinanza commissariale;

dall'esame dettagliato del piano di microzonazione sismica di III livello è emersa la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti, complementari agli studi già eseguiti per la predisposizione del predetto piano, con riferimento ad ambiti territoriali interessati da fenomeni di instabilità di versante e per cavità;

gli studi di approfondimento comporteranno il conseguente aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello con criteri di omogeneità e congruenza da parte di professionisti incaricati, con il coordinamento tecnico scientifico del CentroMS. Le attività avverranno in continuità con quanto già realizzato tramite la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e l'Istituto di geologia ambientale e Geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (per il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni);

il «Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni» CentroMS, è costituito da numerosi enti di ricerca, istituti e dipartimenti universitari ad esso aderenti ed associati ed è coordinato per quanto riguarda le attività correlate alla presente convenzione dal C.N.R. IGAG;

il C.N.R IGAG, in qualità di coordinatore, assume la responsabilità nei confronti del committente, delle attività tutte disciplinate nella presente convenzione;

Ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti su instabilità di versante e instabilità per cavità, con particolare riferimento a situazioni o ambiti adiacenti ai centri urbani, in seguito a segnalazioni pervenute presso gli uffici del Commissario straordinario per la ricostruzione o presenti negli studi di microzonazione sismica di III livello;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 79 del 23 maggio 2019 registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1719 con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dei disposti di cui all'art. 2, comma 1 lettera l-*bis*), del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, si definisce e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e con esso unico contesto.

Art. 2.

Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte di CentroMS, attraverso i suoi enti aderenti ed associati e con il coordinamento di C.N.R. IGAG, di approfondimenti conoscitivi in aree con instabilità di versante e instabilità per cavità segnalate agli uffici del Commissario o presenti sugli studi della microzonazione sismica di III livello.

Le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro di microzonazione sismica previste si esplicitano come segue:

1) analisi preliminare delle aree segnalate, da effettuarsi tramite sopralluoghi, finalizzata a stabilire, su ogni singola località, le attività da svolgere e il grado di approfondimento;

2) predisposizione dei disciplinari di incarico da allegare alla lettera di invito mediante la quale i comuni interessati dovranno coinvolgere i tecnici qualificati per l'esecuzione delle prove in sito, lo studio dell'instabilità ed eventualmente l'aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello.

3) Affiancamento, monitoraggio, supporto ai soggetti affidatari per l'acquisizione dei dati necessari allo studio delle instabilità e alla verifica di conformità degli eventuali aggiornamenti degli studi agli standard nazionali di microzonazione sismica.

4) Modellazione semplificata su base numerica secondo le linee guida nazionali riferite alle instabilità cosismiche e in accordo con la normativa sovraordinata agli studi di microzonazione sismica.

Art. 3.

Tempi di realizzazione delle attività e stato avanzamento lavori (SAL)

Le attività tutte di cui all'art. 2 che precede dovranno essere realizzate secondo i tempi e gli stati di avanzamento definiti nella tabella 1 dell'allegato 1.

Art. 4.

Durata

La presente convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 12 (dodici) mesi.

Sono consentite proroghe motivate, soggette a preventiva approvazione da parte del Commissario, non superiori complessivamente a mesi due, oltre il termine suddetto, qualora, per cause non imputabili all'esecutore, non sia possibile il rispetto dei termini previsti in cronoprogramma.
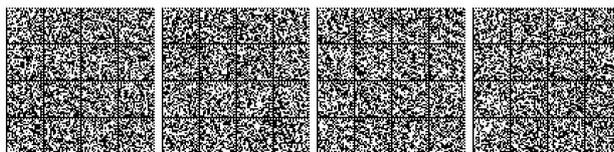
Art. 5.

Oneri

L'onere complessivo derivante dallo svolgimento delle attività tutte di cui all'art. 2 precedente è determinato in euro 217.947,51 (euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/51), importo IVA inclusa, con riferimento ai comuni di cui alla tabella allegata al documento tecnico, risorse contemplate ex art. 2, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dal decreto-legge n. 8/2017 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 6.

Modalità di erogazione

Sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e della trasmissione delle relazioni previste nell'allegato 1, il Commissario straordinario provvede al pagamento in favore di C.N.R. IGAG secondo i seguenti termini:

prima rata, pari al 30% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del primo SAL;

seconda rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del secondo SAL;

terza rata, pari al 15% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del terzo SAL;

quarta rata, pari al 10% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del quarto SAL;

quinta rata, pari al 5% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del quinto SAL.

Art. 7.

Responsabilità scientifica

Il C.N.R. IGAG indica sin d'ora quali responsabili scientifici per la realizzazione delle attività tutte previste nella presente convenzione il dott. Francesco Stigliano ed il dott. Massimiliano Moscatelli, responsabile scientifico del CentroMS.

Art. 8.

Monitoraggio delle attività

Ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione degli adempimenti nonché per lo svolgimento delle attività congiunte riportate nell'art. 2 della presente convenzione, le parti sin da ora concordano di stabilire incontri mensili, fermo restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.

Il Commissario straordinario indica, ai fini dello svolgimento delle predette attività, quali propri referenti il Geologo dott. Gianni Scalella e l'ing. Giovanni Giuseppe Stellato quali propri referenti tecnici.

Art. 9.

Responsabilità

Il C.N.R. IGAG assume esclusiva e diretta responsabilità per l'osservanza di ogni normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e per l'esatto adempimento e rispetto di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione manlevando il Commissario straordinario da qualunque responsabilità derivante dai rapporti instaurati con eventuali soggetti terzi a qualsivoglia titolo da questi coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi.

Art. 10.

Confidenzialità e pubblicazioni

Il C.N.R. IGAG dichiara di rispettare e si impegnano a far rispettare da tutti i soggetti dagli stessi coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, la normativa in materia di tutela della privacy, ed a non divulgare informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, conosciuti od elaborati in esecuzione della presente convenzione.

In ogni eventuale pubblicazione riguardante l'attività svolta in forza della presente convenzione, le parti sopra citate e tutti coloro che parteciperanno allo svolgimento delle attività sono obbligati a dare adeguata informativa della presente convenzione.

Art. 11.

Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 12.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullità, gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, legge n. 136/2010.

3. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 13.

Disciplina delle controversie

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, che non possano essere definite in via bonaria, saranno devolute al foro esclusivamente competente di Roma.

Art. 14.

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso da parte del soggetto che ne necessiti.

2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il presente accordo è altresì soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, assolta in modo virtuale, *ex* art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 autorizzazione n. 112274, rilasciata in data 20 luglio 2018; gli oneri sono a carico di IGAG e del Commissario in parti uguali.

Il Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione
prof. PIERO FARABOLLINI

Per il C.N.R. IGAG
il direttore f.f.
ing. GIROLAMO BELARDI
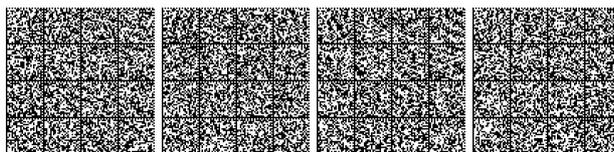
Allegato 1

DOCUMENTO TECNICO

Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per realizzare approfondimenti in zone con instabilità di versante e cavità individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici del commissario straordinario

1. Premessa

La presenza di instabilità sismoinducibili costituisce senza dubbio uno degli elementi di maggiore criticità nella fase di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Pur avendo notevolmente migliorato il livello conoscitivo di base, attraverso la mappatura di nuove Zone di Attenzione per instabilità sismoindotta, le informazioni disponibili non consentono tuttavia di valutare pienamente la pericolosità in caso di evento sismico, tantomeno considerando il contributo della fagliazione attiva e capace alla pericolosità sismica del territorio.
Come previsto dalle linee guida nazionali, tali zone dovranno essere sottoposte ad approfondimento per individuare le Zone di Suscettibilità (ZS) e su questa base selezionare quelle più pericolose che potranno eventualmente essere oggetto di futuri e più avanzati studi per delineare vere e proprie Zone di Rispetto (ZR).
A tal fine, tenendo conto delle risorse economiche disponibili ai sensi della lettera 1-bis del comma 1 dell'art. 2 del DL 189/2017, per economia rispetto alle risorse utilizzate per gli studi di microzonazione sismica (MS), si propone di realizzare approfondimenti degli studi di microzonazione sismica in aree classificate come ZA, nei Comuni individuati dal Commissario per la Ricostruzione in base agli esiti della microzonazione sismica ed in altre aree soggette a fenomeni franosi nei Comuni individuati sempre dal Commissario per la Ricostruzione.

2. Obiettivo

L'obiettivo è fornire ai Comuni uno strumento conoscitivo che tenga conto della pericolosità sismica nel suo complesso (effetti transitori e permanenti), per approfondire il livello di conoscenza nelle aree effettivamente suscettibili di instabilità, arrivando eventualmente a definire le Zone di Suscettibilità (ZS_{FR}) e a fornire indicazioni utili per la pianificazione della ricostruzione.
Vale la pena ribadire ed evidenziare che l'approfondimento delle zone di attenzione segnalate deve essere inteso come valutazione di massima della effettiva pericolosità per riattivazione in condizioni di sollecitazione dinamica, facendo riferimento – coerentemente con i dettami delle linee guida – a metodi semplificati, tenuto anche conto di un quadro conoscitivo delle condizioni al contorno (affidabilità del modello geologico di riferimento) che allo stato attuale non è ottimale e non potrà raggiungere, per tempi ed economie disponibili, livelli di accuratezza tali da consentire analisi avanzate. È opportuno inoltre sottolineare un ulteriore aspetto che ha importanti ricadute sulle attività che saranno svolte: ove le situazioni di dissesto segnalate fossero ascrivibili a processi di colamento a cinematica lenta, gli effetti delle sollecitazioni dinamiche su tali processi non sarebbero modellabili, né con approcci semplificati né con approcci tensio-deformativi numerici. In questi casi, gli approfondimenti riguarderanno solamente l'assetto geologico e geomorfologico, senza procedere con le analisi di mobilità in condizioni dinamiche.

E' opportuno evidenziare che gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica verranno realizzati esclusivamente nelle zone instabili precedentemente codificate come Zone di Attenzione (Za) e che sono comprese negli studi di microzonazione sismica di livello III precedentemente realizzati.
In tutti gli altri casi gli studi si concluderanno con la realizzazione di una monografia contenente i risultati delle nuove indagini realizzate, la definizione del modello geologico dell'area indagata e, ove possibile in relazione al tipo di frana, le analisi di mobilità in condizioni di sollecitazione dinamica, a supporto di future, possibili, azioni di mitigazione.
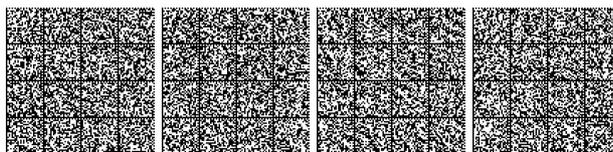
3. Attività

Fase 1. Analisi preliminare sulle instabilità ai fini della definizione del grado di approfondimento

Attività del CentroMS

- Sopralluoghi nelle località segnalate per la definizione delle attività da svolgere e per stabilire il grado di approfondimento.
- Definizione delle metodologie da applicare e delle indagini minime necessarie per la definizione del modello di sottosuolo e/o per la realizzazione di analisi di mobilità del dissesto presente.
- Predisposizione dei disciplinari di incarico per i soggetti affidatari.

Fase 2a. Valutazioni sulla instabilità.

Attività del CentroMS

- Stesura di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, ai fini della caratterizzazione delle zone instabili.
- Supporto ai soggetti affidatari per la pianificazione delle indagini e l'acquisizione dei dati.
- Individuazione di zone critiche per concentrazione di sforzi di taglio sotto carico dinamico e affinamento dei modelli di sottosuolo.
- Predisposizione dell'input sismico e delle curve di decadimento dei materiali.
- Supporto alla modellazione della risposta sismica locale monodimensionale e realizzazione dell'analisi di risposta sismica bidimensionale.
- Analisi di stabilità e mobilità in condizioni sismiche e non, secondo i seguenti criteri:
    - Alle aree ricadenti in frane di **colamento a cinematica lenta** in condizioni di attività verrà attribuito un codice di ZS_{FR}
    - Per le **frane rotazionali e traslative in terra**, confermate dalle indagini di campagna e dalla geognostica, comunque non ricadenti nella classe dei colamenti a cinematica lenta, saranno condotte analisi volte alla verifica della effettiva mobilità sismo-inducibile.
        - Applicazione di analisi di stabilità ELG o altri metodi agli elementi finiti con approccio pseudo-statico: determinazione di coefficiente sismico critico (K_c).
        - Confronto tra coefficiente sismico critico (K_c) e coefficiente sismico orizzontale (K_h).
        - Analisi di mobilità in condizioni sismiche per le frane che passano il vaglio di cui al punto precedente, per cui $K_c<K_h$. Per l'input sismico sarà considerato il moto di riferimento ottenuto dalle analisi di risposta sismica locale 1D/2D, in funzione delle specifiche circostanze.
        - Calcolo degli spostamenti cosismici cumulati con metodo Newmark e determinazione della probabilità di superamento (Pecc) di soglia critica di spostamento. Tale probabilità esprime di fatto la pericolosità. Definizione delle aree di evoluzione (AE) in base allo spostamento calcolato. Per l'input saranno considerati i risultati delle modellazioni 1D/2D
    - Flow-like rapide **(mud flow e debris flow)**: definizione di AE tramite software con modelli di propagazione semplificati utilizzando appositi codici di calcolo a partire da scenari di evento con tempo di ritorno pari almeno a 30 anni.

Per le **frane in roccia** confermate nella fase di indagine di campagna, saranno definite le aree di espansione (AE), tramite analisi traiettografica con apposito codice di calcolo. Saranno altresì definite le aree a maggior frequenza di arresto dei blocchi e la distribuzione delle energie cinetiche.
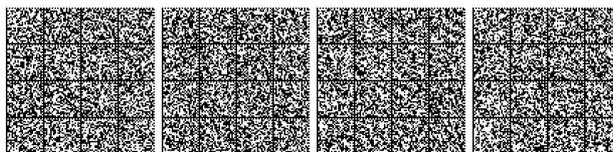
Attività degli affidatari

- Indagini di campo costituite da:
    - rilevamento geomorfologico di dettaglio a scala adeguata, eventualmente integrato con analisi di foto aeree e/o di modelli digitali del terreno (se presenti con adeguata risoluzione spaziale) e compilazione di apposita scheda;
    - rilevamento geologico-tecnico speditivo per gli ammassi rocciosi.
- Valutazione di massima di stato / distribuzione / stile di attività del fenomeno in esame integrando le evidenze di campo con i risultati di studio multi-temporale (*change detection*) su immagini ottiche (aeree o satellitari). A questa analisi è opportuno affiancare le informazioni che possono derivare dalla consultazione dei dati SAR del Piano Straordinario di Telerilevamento (http://www.pcn.minambiente.it/mattm/progetto-pst-prodotti-interferometrici/) o da altre fonti eventualmente disponibili.
- Pianificazione (con il supporto del CentroMS) ed esecuzione di indagini geofisiche di superficie (tra le quali SR, MASW, ERT, HVSR) e di prospezioni geotecniche (tra le quali CPT, SCPT e DPSH), specificamente rivolte alla caratterizzazione dei corpi franosi, con particolare riferimento alla stima della profondità della superficie di scorrimento, delle geometrie sepolte e dei parametri geotecnici delle coltri.
- Laddove fosse necessario, pianificazione (con il supporto del CentroMS) ed esecuzione di indagini geognostiche dirette (perforazione a carotaggio continuo, prove SPT, prelievo di campioni, prove di laboratorio).
- Definizione del modello di sottosuolo, anche a supporto della valutazione della risposta sismica locale, mono e bidimensionale.
- Caratterizzazione del sottosuolo mediante definizione del profilo di velocità delle onde di taglio Vs, esteso in profondità possibilmente fino al raggiungimento del substrato sismico, attraverso inversione congiunta di curve di dispersione e HVSR.
- Analisi di risposta sismica locale monodimensionale e eventuale assegnazione dei Fattori di Amplificazione.
- Aggiornamento dello studio di microzonazione sismica.

I risultati delle indagini, dirette ed indirette, saranno utilizzati: 1) per la realizzazione di modelli di sottosuolo anche a supporto della valutazione della risposta sismica locale, mono e bidimensionale;2)per le analisi di mobilità sismoindotta entro le aree ZA per frana; 3) per eventuali riperimetrazioni e/o conversione di aree ZA per frana in aree di deposito di frana (MOPS), nelle quali saranno calcolati i Fattori di Amplificazione (FA).

Tutte le aree che, alla luce dei nuovi studi, non risultino più classificate come instabili per frana, verranno suddivise in MOPS in base ai criteri di MS di livello 3 e ad esse verranno attribuiti i rispettivi fattori di amplificazione(FA) mediante analisi di risposta sismica locale.

Nel caso in cui non sia previsto l'aggiornamento dello studio di microzonazione sismica, il professionista procederà con la realizzazione di una monografia che riporterà i risultati delle nuove indagini realizzate e della definizione del modello geologico dell'area indagata.

Fase 2b. Approfondimento ZA per cavità nel Comune di Maltignano

Attività del CentroMS

- Predisposizione del disciplinare di incarico per il soggetto affidatario.
- Stesura di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, ai fini della caratterizzazione delle ZA per presenza di cavità.
- Supporto ai soggetti affidatari per l'acquisizione dei dati necessari alla valutazione della suscettibilità al dissesto per cavità.
- Supporto ai soggetti affidatari per la riperimetrazione della ZA per cavità, sulla base dei nuovi dati acquisiti.
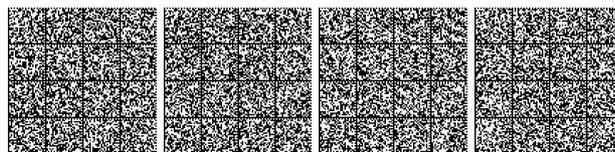
Attività degli affidatari

- Indagini di campo (da svolgere su un'area sufficientemente ampia da comprendere un intorno significativo per contestualizzare adeguatamente il processo), costituite da:
  - reperimento dati pregressi relativi alle cavità a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
  - censimento e rilievo delle cavità anche attraverso metodi topografici, speleologici e tramite video ispezione,
  - creazione di un database delle cavità georiferite su supporto GIS, redazione di mappe aggiornate relative alla distribuzione plano-altimetrica delle aree suscettibili di instabilità per crollo al di sotto del centro storico.
  - Indagini geofisiche con metodo geoelettrico tomografico (rilevi 2D e/o 3D) e con metodo GPR finalizzate a completare il quadro conoscitivo nelle aree non esplorabili direttamente;
  - Eventuali indagini dirette con prelievo di campioni per la caratterizzazione fisico-meccanica completa dei materiali potenzialmente coinvolti dai dissesti.
- Riperimetrazione della ZA per cavità, sulla base dei nuovi dati acquisiti.
- Aggiornamento dello studio di microzonazione sismica

Fase 3. Valutazione e verifica di conformità dei prodotti consegnati dai professionisti

Attività del CentroMS

- Valutazione di merito degli studi e rilascio del nulla osta alla consegna per l'affidatario.
- Istruttoria dei prodotti degli studi per valutare la corretta applicazione degli standard nazionali.

4. Prodotti

Tabella 1. Prodotti che saranno realizzati nel corso delle attività dalla presente convenzione.

Prodotti	Titolo	
P1.1	Risultati dell'analisi preliminare sulle aree segnalate	
P1.2	Predisposizione dei disciplinari di incarico per i soggetti affidatari	**1° SAL**
P2.1	Protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati	
P2.2	Predisposizione dell'input sismico e delle curve di decadimento dei materiali	
P2.3	Affiancamento e supporto agli affidatari durante le fasi di redazione del piano di indagini, rilevamento, analisi di dati e realizzazione dei modelli di sottosuolo	**2° SAL**
P3.1	Realizzazione di analisi di stabilità con approccio pseudostatico	
P3.2	Analisi di mobilità per frane in terra con approccio pseudodinamico	
P3.3	Analisi di mobilità con simulazioni traiettografiche per frane a cinematica rapida	
P3.4	Riperimetrazione delle ZA per cavità nel Comune di Maltignano	
P3.5	Analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale e supporto agli affidatari per le analisi di risposta sismica locale monodimensionale	**3° SAL**
P4.1	Supporto agli affidatari per aggiornamento degli studi e produzione delle monografie	
P4.2	Valutazione di merito degli studi e consegna degli studi da parte dei soggetti affidatari	**4° SAL**
P5.1	Istruttoria dei prodotti degli studi	
P5.2	Relazione tecnico-scientifica finale	**5° SAL**
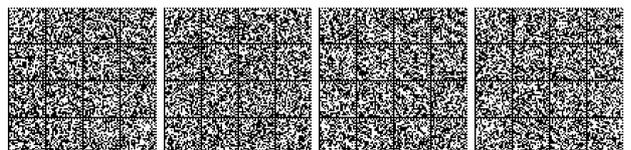
5. Organizzazione

Gli Istituti CNR, gli Enti di ricerca e i Dipartimenti universitari che costituiscono il CentroMS (aderenti e associati) e che parteciperanno al progetto saranno organizzati per assicurare il supporto al Commissario straordinario e agli affidatari degli studi.
Per coadiuvare le attività degli affidatari saranno istituite Unità Operative, ognuna delle quali avrà in carico il coordinamento di una parte degli approfondimenti. Ogni Unità Operativa sarà costituita da più soggetti facenti parte del CentroMS e coordinata da un referente, responsabile per le attività di tutta l'unità.

6. Tempi di realizzazione

La Convenzione avrà durata pari a 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Le attività si svolgeranno secondo cinque stati di avanzamento (SAL) consecutivi.

- Il primo SAL si concluderà dopo 15 giorni dalla stipula della Convenzione.
- Il secondo SAL si concluderà dopo 4 mesi dalla stipula della Convenzione.
- Il terzo SAL si concluderà dopo 7 mesi dalla stipula della Convenzione, con la realizzazione delle analisi di mobilità sulle instabilità individuate.
- Il quarto SAL si concluderà dopo 8 mesi dalla stipula della Convenzione, con la consegna dello studio da parte dell'affidatario.
- Il quinto e ultimo SAL si concluderà allo scadere del dodicesimo mese dalla stipula della Convenzione, con la fine della fase istruttoria volta a valutare la corretta applicazione degli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica.

Resta inteso che le istruttorie completate, ove previste, saranno progressivamente trasmesse al Commissario, senza attendere la scadenza del quinto SAL.
Resta altresì inteso che il rispetto della tempistica è vincolato all'affidamento dell'incarico da parte del Comune all'affidatario, che dovrà avvenire entro 1 mese dalla stipula della Convenzione tra Commissario Straordinario e il CNR IGAG per il CentroMS. Il rispetto delle scadenze del SAL2, SAL3, SAL4 e SAL5 sono pertanto condizionate dal verificarsi dell'affidamento da parte dei Comuni agli affidatari. In caso di ritardato affidamento degli incarichi da parte di uno o più Comuni (oltre 1 mese stipula della Convenzione tra Commissario Straordinario e il CNR IGAG), le attività del CentroMS e la conseguente consegna dei SAL si intenderanno posticipate per un tempo pari al ritardo.
In modo del tutto analogo, in caso di ritardo nello svolgimento delle indagini dirette ed indirette ed acquisizione dei relativi risultati da parte dell'affidatario, le attività del CentroMS saranno posticipate di conseguenza.
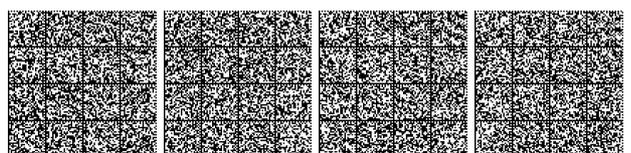
Allegato A

Quote di finanziamento ai Comuni

REGIONE	*CODICE ISTAT*	*COMUNE*	*FINANZIAMENTO AL COMUNE*
Abruzzo	067022	Cortino	€ 33837,53
Lazio	057002	Amatrice	€ 10837,22
Marche	044001	Acquasanta Terme	€ 10837,87
Marche	109002	Amandola	€ 18837,29
Marche	044007	Ascoli Piceno	€ 47637,66
Marche	043005	Bolognola	€ 10837,02
Marche	043006	Caldarola	€ 28837,72
Marche	043007	Camerino	€ 35700,04
Marche	043010	Castelsantangelo sul Nera	€ 13837,52
Marche	043011	Cessapalombo	€ 10837,02
Marche	043017	Fiastra	€ 17269,67
Marche	043022	Loro Piceno	€ 17269,63
Marche	044027	Maltignano	€ 31533,72
Marche	044038	Montegallo	€ 12837,60
Marche	044044	Montemonaco	€ 27269,11
Marche	043034	Muccia	€ 17269,02
Marche	044054	Offida	€ 30629,25
Marche	044064	Roccafluvione	€ 17269,99
Marche	043046	San Ginesio	€ 17269,55
Marche	043047	San Severino Marche	€ 17269,86
Marche	043049	Sarnano	€ 17269,68
Marche	043051	Serrapetrona	€ 28837,28
Umbria	054007	Cascia	€ 12837,60
Umbria	054035	Norcia	€ 10837,67
Umbria	054043	Preci	€ 10837,67

Totale Euro 508544,19

Allegato B

Quote di finanziamento al CentroMS

REGIONE	***CODICE ISTAT***	***COMUNE***	***FINANZIAMENTO AL CentroMS***
Abruzzo	067022	Cortino	€ 14501,80
Lazio	057002	Amatrice	€ 4644,52
Marche	044001	Acquasanta Terme	€ 4644,80
Marche	109002	Amandola	€ 8073,12
Marche	044007	Ascoli Piceno	€ 20416,14
Marche	043005	Bolognola	€ 4644,44
Marche	043006	Caldarola	€ 12359,02
Marche	043007	Camerino	€ 15300,02
Marche	043010	Castelsantangelo sul Nera	€ 5930,37
Marche	043011	Cessapalombo	€ 4644,44
Marche	043017	Fiastra	€ 7401,29
Marche	043022	Loro Piceno	€ 7401,27
Marche	044027	Maltignano	€ 13514,45
Marche	044038	Montegallo	€ 5501,83
Marche	044044	Montemonaco	€ 11686,76
Marche	043034	Muccia	€ 7401,01
Marche	044054	Offida	€ 13126,82
Marche	044064	Roccafluvione	€ 7401,42
Marche	043046	San Ginesio	€ 7401,24
Marche	043047	San Severino Marche	€ 7401,37
Marche	043049	Sarnano	€ 7401,29
Marche	043051	Serrapetrona	€ 12358,83
Umbria	054007	Cascia	€ 5501,83
Umbria	054035	Norcia	€ 4644,72
Umbria	054043	Preci	€ 4644,72

Totale Euro 217947,51
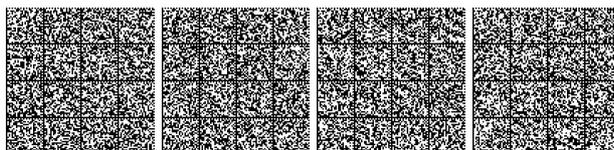
REG	CODICI	COMUNE	PROV.	LOCALITA'	COORDINATE	
					NORD°	EST°
ABRUZZO	067022	Cortino	TE	Caiano	42,660130	13,504792
				Faieto	42,613751	13,579272
				Vernesca	42,646439	13,490752
LAZIO	057002	Amatrice	RI	San Capone	42,677921	13,288486
MARCHE	109002	Amandola	FM	Garulla Inferiore	42,985710	13,292400
				Garulla Superiore	42,991546	13,296102
	044001	Aquasanta Terme	AP	Capoluogo - Paggese	42,781137	13,425336
	044007	Ascoli Piceno	AP	Superstrada /Torrente Castellano	42,848620	13,580183
				Vers.Est S. Salvatore/Monte verde	42,850976	13,556767
				Monterocco	42,859191	13,556994
	043005	Bolognola	MC	Villa da piedi	42,997618	13,217106
	043006	Caldarola	MC	Capoluogo - Castello Pallotta	43,137029	13,224727
				Colle	43,134761	13,172294
				Valle Valcimarra	43,136315	13,173582
	043007	Camerino	MC	Vallicelle-versante Sud Est	43,128100	13,070016
				Nibbiano	43,121730	13,010314
	043010	Castelsantangelo sul	MC	Gualdo	42,880376	13,166488
	043011	Nera Cessapalombo	MC	La Valle	43,105480	13,218756
	043017	Fiastra	MC	San Lorenzo al Lago	43,038408	13,166783
	043053	Loro Piceno	MC	Contrada Bagnere	43,167012	13,419407
	044027	Maltignano	AP	Capoluogo	42,832210	13,686871
	044038	Montegallo	AP	Bisignano	42,846717	13,351051
	044044	Montemonaco	AP	Isola San Biagio	42,908467	13,307853
				Vallegrascia	42,870419	13,312786
	043034	Muccia	MC	Costafiore	43,070860	13,037156
	044054	Offida	AP	Borgo Cappuccini	42,936890	13,700669
	044064	Roccafluvione	AP	Forcella	42,801807	13,429121
	043046	San Ginesio	MC	Rocca Colonnalta	43,063933	13,260169
	043047	San Severino Marche	MC	Stigliano capo - Stigliano piede	43,255735	13,139737
	043049	Sarnano	MC	Piobbico-Stinco	43,008598	13,263125
	043051	Serrapetrona	MC	Borgiano - Borgianello	43,151154	13,197660
UMBRIA	054007	Cascia	PG	Cascia Capoluogo	42,717558	13,017141
	054035	Norcia	PG	Nottoria	42,728885	13,155846
	054043	Preci	PG	Colle Scille	42,875543	13,063064
REG	ISTAT	COMUNE	PROV.	LOCALITA'	COORDINATE	
					NORD°	EST°

19A07343
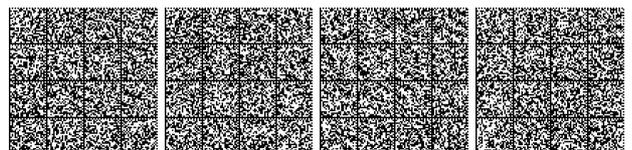
ORDINANZA 2 agosto 2019.

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 63 del 6 Settembre 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse. (Ordinanza n. 80).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le regioni intervenute durante la cabina di coordinamento del 6 giugno 2019;

Viste le riunioni dei Tavoli tecnici del 15 maggio 2019, del 28 maggio 2019 e del 4 giugno 2019 con gli USR ed con i rappresentanti delle professioni nominate dalla RPT con nota del 26 febbraio 2019 ns. prot. CGRTS 3980 del 27 febbraio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e

possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire l'avvio delle procedure da parte degli uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

All'art. 5 dell'ordinanza Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis* - Per lavori di importo superiore a 200.000 euro il termine per l'ultimazione degli stessi, previsto dal comma 1, è incrementato progressivamente, secondo scaglioni di importi massimi aggiuntivi, di un mese per ogni 100.000 euro di lavori e comunque fino ad un massimo di ulteriori sei mesi. Restano ferme le cause di decadenza dal contributo e la disciplina della proroga del termine di non più di due mesi previste dal comma 1.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori il periodo di sospensione, certificato dal direttore dei lavori e disposto dall'ufficio speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.»

c) Al comma 3, le parole «del comma 1» sono sostituite dalle parole «dei commi 1 e 1-*bis*».

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.

7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.»

2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è inserito infine il seguente:

«8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario 1° agosto 2018, n. 61».

3. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, ultimo periodo, dopo le parole «mediante produzione di fatture» sono aggiunte le parole «per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e».

4. All'allegato 1, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, punto 3, è aggiunto «i costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.»

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. Dopo il comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*. In tale caso la domanda va presentata entro sei mesi dall'avvenuta consegna, certificata dal comune, della struttura realizzata ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il professionista che presenta la scheda Aedes e la perizia giurata di cui al comma 2 cura in particolare l'esatta identificazione del perimetro dell'unità strutturale.»

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le misure di compensazione dei danni ad impianti, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche»;

2. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19.».

3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;»

b) al comma 4 dopo le parole «Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili,» sono aggiunte le seguenti: «dagli impianti,»;

c) al comma 7 sono soppresse le parole «o se le unità produttive sono localizzate nella loro totalità in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali,».

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19».

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Gli interventi di cui alla lettera a-*bis*) del secondo comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 5. Per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo si applicano le disposizioni del successivo art. 17.».

4. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-*bis*) e *b)*».

5. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;».

6. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo il primo alinea è inserito il seguente:

«- domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-*bis*) del comma 2;».

7. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-*bis*)»;

8. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «le attrezzature ed infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «nonché di impianti».

9. Al comma 1 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;».

Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «nei casi di cui alle lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-*bis*)».

10. Al comma 2 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a-*bis*),».

11. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «beni mobili strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed impianti».

12. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 2 della tabella 7 è così modificato:

«2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici o particolari finiture e impianti, il costo convenzionale può essere aumentato del 30% previa verifica dell'ufficio speciale.»

13. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 5 della tabella 7 è soppresso.

14. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, al punto 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente «Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004».

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017

1. All'art. 3 comma 9, la lettera *d)* è sostituita con la seguente: «*d)* le spese sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, spese per l'accatastamento, spese per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia in vigore, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso»;

2. L'allegato 1 dell'ordinanza 14 del 16 gennaio 2017 è sostituito dall'allegato 1 della presente ordinanza.
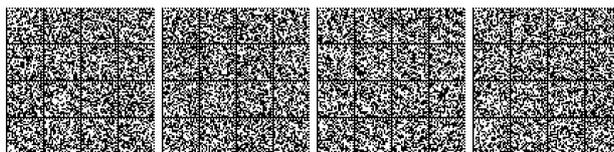
Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'art. 3, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è infine aggiunto: «tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;».

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.

10. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso».

3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-*bis*, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma l, della presente ordinanza.»

4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-*bis*, la lettera *d)* è sostituita come segue: «*d)* dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».

5. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 5 ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il vice commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.»

6. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza» sono inserite le parole: «, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che hanno presentato la domanda di contributo,».

b) al comma 2, lettera *c)* il secondo capoverso è soppresso.

7. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari.».

8. Dopo l'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari)*. — 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, e ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, è possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi con l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo previsti dallo stesso art. 15 ridotte al 50 per cento. Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 9 del decreto-legge.

2. L'unitarietà dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 12, comma 4-*bis*, lettera *a)*.

3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento.
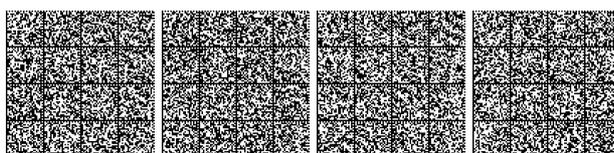
4. Per gli interventi unitari ricadenti nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali è in ogni caso applicabile la maggiorazione di cui alla tabella 7 lettera *d)*.».

9. All'art. 16, comma 3, ultimo periodo dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 dopo la parola «commi» è aggiunto il numero «1».

10. Al comma 5 dell'art. 21 il primo periodo è soppresso.

11. Alla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 2° cpv è infine aggiunto: «Resta fermo quanto previsto per gli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 direttiva "Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4.».

12. Alla tabella 7 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 1° cpv sono soppresse le parole: «con strutture in muratura, in cemento armato in opera,», e la lettera *a)* è sostituita come segue:

«*a)* del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione.»

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017

1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 43 del 15 dicembre 2017 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Modalità di riconoscimento contributi relativi alla spesa per l'accatastamento ed alla spesa per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche, relativa agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni).* — 1. Entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attività per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14/2017.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

b) bando di gara/lettera di invito;

c) disciplinare di gara;

d) contratto;

e) provvedimento di aggiudicazione;

f) atti inerenti l'esecuzione dell'attività;

g) certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di verifica di conformità;

h) copia in formato digitale dell'accatastamento e dell'Attestato di prestazioni energetiche.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

a) la riferibilità delle attività agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, dell'utilizzo del prezzario unico del cratere del centro Italia in vigore, o la valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo;

c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni, e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189/2016.

4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Nessun contributo verrà riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma 3.

6. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità dei comuni e delle province.

7. Relativamente alle attività per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche poste in essere e in attuazione delle previ-

sioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione.
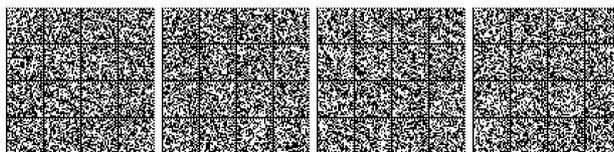
8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro quindici giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 9.

Modifiche all'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016.»

Art. 10.

Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 51 del 28 marzo 2018 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Determinazione del contributo)*. — 1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 3, il contributo è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unità immobiliari costituenti abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici degli anni 1997, 1998 e 2009.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed è riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale.

3. Sono fatti salvi i progetti già presentati, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016»

Art. 11.

Modifiche all'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018

1. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, dopo le parole «In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata è applicata a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo diversa disposizione assunta dal presidente di regione - vice commissario, su motivata richiesta del soggetto attuatore».

Art. 12.

Modifiche all'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni - vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10 maggio 2018.»

2. il comma 2 è così modificato:

«2. I provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni - vice commissari a norma del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte.

I presidenti delle regioni - vice commissari, con cadenza semestrale trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi di cui al comma 1.

Le economie derivanti dai ribassi d'asta, previa autorizzazione del Commissario straordinario, possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico dello stesso, ed in mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.»
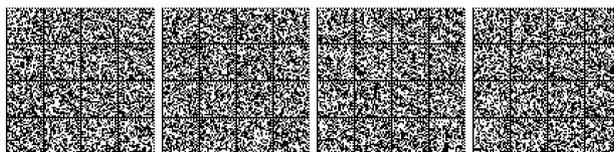
Art. 13.

Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole: «e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quali non si possa intervenire con interventi di rafforzamento locale ai fini del ripristino dell'agibilità».

2. Al comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo sono infine aggiunte le parole che seguono: «ovvero, laddove l'impresa era ubicata in un immobile con più unità immobiliari, alla rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta»;

b) dopo il secondo periodo è infine aggiunto il periodo che segue: «Qualora il manufatto originario sia di proprietà di soggetto diverso rispetto a quello beneficiario del contributo di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'ipotesi di cui al comma 4, l'alienazione da parte dello stesso proprietario a favore dell'impresa e la conseguente rinuncia ai diritti edificatori da parte della stessa impresa costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda di cui all'art. 3.»

3. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma 2, le parole «aree ad essa contigue» sono sostituite dalle parole «altra area di proprietà»;

b) al comma 5, le parole «ricavabile dai costi parametrici della tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1» sono sostituite dalle parole «pari a 300 euro al mq». Sono infine soppresse le parole «, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima»;

4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario del contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera *a)* del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente già presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017;»

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario del contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, nonché dichiarazione di rinuncia ai diritti edificatori da parte del soggetto avente titolo ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva la propria attività in edificio con più unità immobiliari, rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta da parte dell'impresa beneficiaria o del proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria».

Art. 14.

Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali

1. Nel caso in cui durante l'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES, il professionista può presentare all'USR, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, una proposta che individui, il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo.

2. Il professionista, può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 1 contestualmente:

alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, secondo quanto indicato rispettivamente dall'art. 6-*bis* dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19 e dall'art. 6-*bis* dell'ordinanza del commissario straordinario del 9 gennaio 2017, n. 13;

alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui al comma 4, dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19;

alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'art. 6 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 con le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario straordinario del 14 dicembre 2016, n. 8, del 9 gennaio 2017, n. 13 e del 7 aprile 2017, n. 19.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio speciale previa validazione della proposta, procede all'esame istruttorio di competenza per ciascun edificio, fatta salva la riconducibilità dell'intervento alle fattispecie di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.
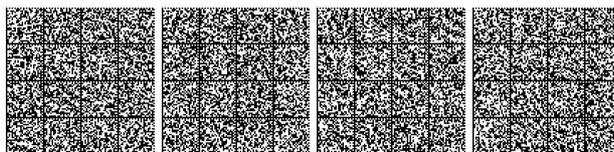
Art. 15.

Priorità istruttoria

1. Nell'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali assicurano priorità agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione a favore dei soggetti assegnatari dei Mapre - moduli abitativi provvisori rurali ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016).

2. Fermo restando la priorità di cui al comma precedente, l'esame istruttorio delle istanze di contributo è effettuato in relazione all'ordine cronologico di presentazione attestato dal protocollo di ciascun ufficio speciale.

Art. 16.

Disciplina in materia di concorso di risorse

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all' art. 8, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione *post* sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 19/2017.

3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione *post* sisma. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 15 e 15-*bis* e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, nonché dall'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Art. 17.

Norme transitorie

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi di ricostruzione privata per i quali, alla data della sua approvazione, non sia stato presentato lo stato finale dei lavori e con riferimento alle varianti di cui agli articoli 2 e 7 della presente ordinanza, fatte salve quelle già presentate.

Art. 18.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1798
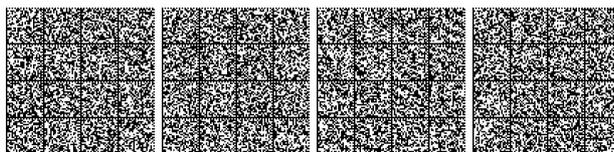
Allegato 1 all'Ordinanza 80/2019

<table>
<tr><th colspan="4">SCUOLE DA RICOSTRUIRE</th></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><th colspan="4">MARCHE</th></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><th>N</th><th>Comune</th><th>Istituto</th><th>Tipo</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Falerone</td><td>Don Bosco</td><td>MM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">S. Ginesio</td><td rowspan="2">Via Roma</td><td>AA</td></tr>
<tr><td>EE</td></tr>
<tr><td>A. Gentili</td><td>Magistrali</td></tr>
<tr><td>R. Frau</td><td>IPSIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Macerata</td><td rowspan="3">E. Mestica</td><td>AA</td></tr>
<tr><td>EE</td></tr>
<tr><td>MM</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Macerata</td><td>D. Alighieri</td><td>MM</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Loro Piceno</td><td>P. Santini</td><td>EE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">Caldarola</td><td rowspan="2">De Magistris</td><td>AA</td></tr>
<tr><td>EE</td></tr>
<tr><td>7</td><td>San Severino</td><td>E. Divini</td><td>ITIS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">Fermo</td><td>Betti</td><td>MM</td></tr>
<tr><td>Fracassetti</td><td>MM</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Fermo</td><td>Montani</td><td>ITI</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fabriano</td><td>Don Petruio</td><td>AA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">Camerino</td><td rowspan="3">Betti</td><td>AA</td></tr>
<tr><td>EE</td></tr>
<tr><td>MM</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SARNANO</td><td>SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPARDI (Scuola Primaria "Giacomo Leopardi")</td><td>EE</td></tr>
</table>

ABRUZZO

N	Comune	Istituto	Tipo
1	ISOLA DEL GRAN SASSO	SCUOLA MEDIA ED1 (Complesso scolastico "Parozzani") SCUOLA MEDIA ED2 (Complesso scolastico "Parozzani”)	MM

LAZIO

N	Comune	Istituto	Tipo
1	ACCUMOLI	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	AA EE
2	AMATRICE	Istituto "Romolo Capranca" - Primaria, Infanzia, Medie LICEO	PS MM EE AA

UMBRIA

N	Comune	Istituto	Tipo
1	PERUGIA	SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO "CARDUCCI-PURGOTTI"	MM
-	FOLIGNO	SCUOLA MEDIA CARDUCCI - PORZIONE IN MURATURA - COMUNE DI FOLIGNO	MM
	GIANO DELL' UMBRIA	SCUOLA ELEMENTARE (Scuola elementare di “Bastardo”)	EE

SCUOLE DONATE

N	Comune	Istituto	Tipo
1	SARNANO	SCUOLA MATERNA (Scuola Materna "Giacomo Leopardi"	AA
2	CROGNALETO	SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE	AA

19A07344
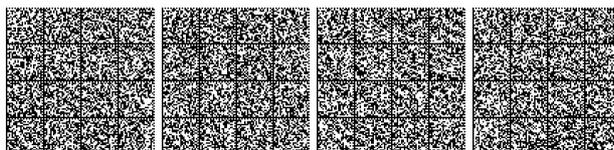
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 novembre 2019.

Rettifica della determina n. 1532/2019 del 21 ottobre 2019, concernente la riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1697/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 1532/2019 del 21 ottobre 2019 recante riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019 di titolarità della società Programmi sanitari integrati S.r.l.;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per errata indicazione della data inerente la seduta della Commissione consultiva tecnico-scientifica riportata nell'Allegato 1 di tale atto;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 1532/2019 del 21 ottobre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1532/2019 del 21 ottobre 2019 recante riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019.

Nell'Allegato 1 della determina relativamente alla specialità medicinale TAMSU-ASTELLAS,

nella colonna «Data CTS» dov'è scritto:

«10/05/2017»

leggasi:

«5-7 dicembre 2016».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07352

DETERMINA 14 novembre 2019.

Rettifica della determina n. 1523/2019 del 21 ottobre 2019, concernente la riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1696/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 1523/2019 del 21 ottobre 2019 recante riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 257 del 2 novembre 2019, di titolarità della società Farma 1000 S.r.l.;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per difetto di titolarità della predetta azienda della A.I.C. n. 045655 (specialità medicinale GASTROLOC);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 1523/2019 del 21 ottobre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1523/2019 del 21 ottobre 2019 recante riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 257 del 2 novembre 2019.

Nelle premesse del provvedimento laddove è scritto:

«Viste le determine AIFA con le quali la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Augmentin» - A.I.C. n. 040488, «Depakin Chrono» - A.I.C. n. 043250, «Norvasc» - A.I.C. n. 043995, «Triatec» - A.I.C. n. 042550, Gastroloc - A.I.C. n. 045655, «Limpidex» - A.I.C. n. 045408, «Peptazol» - A.I.C. n. 045709, «Glucobay» - A.I.C. n. 045461, «Xatral» - A.I.C. n. 045857, «Congescor» -A.I.C. n. 039829 e «Diamicron» - A.I.C. n. 045454»

leggasi:

«Viste le determine AIFA con le quali la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Augmentin» - A.I.C. n. 040488, «Depakin Chrono» - A.I.C. n. 043250, «Norvasc» - A.I.C. n. 043995, «Triatec» - A.I.C. n. 042550, «Limpidex» - A.I.C. n. 045408, «Peptazol» - A.I.C. n. 045709, «Glucobay» - A.I.C. n. 045461, «Xatral» - A.I.C. n. 045857, «Congescor» - A.I.C. n. 039829 e «Diamicron» - A.I.C. n. 045454»;
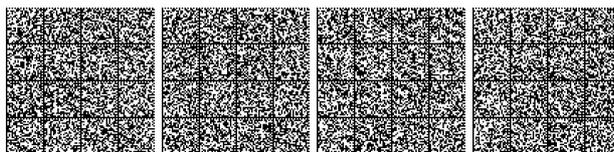
all'Art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità), laddove è scritto:

«Le confezioni delle specialità medicinali AUGMENTIN - A.I.C. n. 040488, DEPAKIN CHRONO - A.I.C. n. 043250, NORVASC - A.I.C. n. 043995, TRIATEC - A.I.C. n. 042550, GASTROLOC - A.I.C. n. 045655, LIMPIDEX - A.I.C. n. 045408, PEPTAZOL - A.I.C. n. 045709, GLUCOBAY - A.I.C. n. 045461, XATRAL - A.I.C. n. 045857, CONGESCOR - A.I.C. n. 039829 e DIAMICRON - A.I.C. n. 045454, così come descritte nell'allegato 1, sono classificate in fascia C»

leggasi:

«Le confezioni delle specialità medicinali AUGMENTIN - A.I.C. n. 040488, DEPAKIN CHRONO - A.I.C. n. 043250, NORVASC - A.I.C. n. 043995, TRIATEC - A.I.C. n. 042550, LIMPIDEX - A.I.C. n. 045408, PEPTAZOL - A.I.C. n. 045709, GLUCOBAY - A.I.C. n. 045461, XATRAL - A.I.C. n. 045857, CONGESCOR - A.I.C. n. 039829 e DIAMICRON - A.I.C. n. 045454, così come descritte nell'allegato 1, sono classificate in fascia C»;

all'Allegato 1 della determina sono eliminate le seguenti righe:

A.I.C.	Farmaco	Confezione	Azienda	Data CTS	Data CPR	Regime di fornitura
045655014	GASTROLOC	20 mg 14 compresse gastroresistenti	Farma 1000 S.r.l.	09/05/2018	29/05/2018	RR
045655026	GASTROLOC	40 mg 14 compresse gastroresistenti	Farma 1000 S.r.l.	09/05/2018	29/05/2018	RR

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07353

DETERMINA 14 novembre 2019.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Roactemra», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1698/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di

lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration GmbH, in data 24 maggio 2019, ha chiesto la non rimborsabilità dell'indicazione terapeutica e della relativa posologia per la formulazione sottocute già rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab):

«per la formulazione sottocute:

"Roactemra" in combinazione con metotressato (MTX) è indicato per il trattamento della poliartrite idiopatica giovanile (AIGp; fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai 2 anni, che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. "Roactemra" può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX,

e la relativa nuova posologia:

«Per la formulazione sottocute:

La posologia raccomandata nei pazienti di età superiore a 2 anni è di 162 mg per via sottocutanea una volta ogni 2 settimane nei pazienti di peso uguale o superiore a 30 kg o di 162 mg per via sottocutanea una volta ogni 3 settimane nei pazienti di peso inferiore a 30 kg.»,

non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07361

DETERMINA 14 novembre 2019.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Roactemra», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1699/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration GmbH in data 24 maggio 2019 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche e della relativa posologia per la formulazione sottocute già rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab):

«per la formulazione sottocute:

"RoActemra" è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore a 1 anno che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici. "RoActemra" può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in combinazione con MTX.»,

e la relativa nuova posologia:

«Per la formulazione sottocute:

La posologia raccomandata nei pazienti di età superiore a 1 anno è di 162 mg per via sottocutanea una volta a settimana nei pazienti di peso uguale o superiore a 30 kg o di 162 mg per via sottocutanea una volta ogni 2 settimane nei pazienti di peso inferiore a 30 kg. I pazienti devono pesare almeno 10 kg durante il trattamento con "RoActemra".»,

non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07362
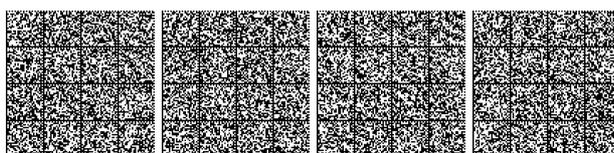
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metiltioninio Cloruro S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/PPA n. 915/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

B.I.a.1.b) - Introduzione di un produttore del principio attivo metiltioninio cloruro supportato da un ASMF relativamente al medicinale «METILTIONINIO CLORURO S.A.L.F.» (A.I.C. n. 030654) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare AIC: S.A.L.F. S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/379.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07354

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determina AAM/PPA n. 916/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

B.II.d.1.e) - Estensione del limite di accettabilità delle specifiche del prodotto finito per l'impurezza benzaldeide da 10 microgrammi/ml a 20 microgrammi/ml con conseguenti modifiche minori della procedura analitica,

relativamente al medicinale «VOLTAREN» (A.I.C. n. 023181) nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio

A.I.C. 023181047 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/151.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07355

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thymoglobuline»

Estratto determina AAM/PPA n. 918/2019 del 6 novembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

B.II.b.3) - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *c)* il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità: introduzione di una linea aggiuntiva di riempimento e di due nuovi liofilizzatori presso lo stabilimento di produzione di Waterford, Irlanda,

relativamente al medicinale «THYMOGLOBULINE» (A.I.C. n. 033177) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V.

Codice pratica: VN2/2019/93.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07356

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefobid»

Estratto determina AAM/PPA n. 923 dell'8 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione:

VN2/2019/126 Tipo II C.I.4.

Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI) al fine di allineare le informazioni a quanto riportato nel *Company Core Data Sheet* del cefoperazone sodico, versione 6.0 del 28 marzo 2019.

Si modificano i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI):

paragrafi 4.3 e 4.4, si include l'avvertimento per i pazienti che hanno mostrato reazioni di ipersensibilità a seguito di somministrazione di antibiotici, classe beta-lattamici;

paragrafo 4.4, si include l'avvertenza per i pazienti che ricevono terapia anticoagulante;

paragrafo 4.5, si include l'informazione per i pazienti che ricevono terapia anticoagulante e si apportano modifiche editoriali minori;

paragrafo 4.6, si include l'informazione relativa al passaggio di cefoperazone attraverso la barriera placentare;

paragrafo 4.8, si aggiorna l'indirizzo del sistema nazionale per le segnalazioni delle reazioni avverse.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale «CEFOBID» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

025221019 «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»;

025221021 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»;

025221033 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»;
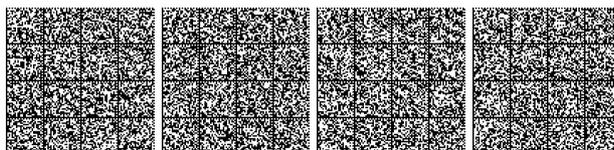
025221045 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»;

025221058 «2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/126.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07357

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina e Desametasone EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 921 del 6 novembre 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2019/99 Tipo II C.I.4);

N1B/2018/1274 Tipo IB C.I.3a).

Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle corrispondenti sezioni del Foglio illustrativo (FI) in linea con altri medicinali a base di tobramicina e desametasone ed in accordo alla procedura PSUSA/00000449/201604.

Aggiornamento delle etichette al QRD *template*, versione corrente.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale «TOBRAMICINA E DESAMETASONE EG» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n. 042778011 «0,3 % + 0,1 % collirio, soluzione» flacone contagocce in LDPE con capsula a vite in PP da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2019/99 - N1B/2018/1274.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07358

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinestic»

Estratto determina AAM/PPA n. 922 dell'8 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione: VN2/2018/215 Tipo II C.I.6.a).

Aggiornamento degli stampati in accordo alla procedura SE/H/0229/001/II/085/G relativa al medicinale SYMBICORT, di cui SINESTIC è copia, conclusasi a livello europeo il 31 luglio 2019.

Le modifiche interessano il dosaggio da 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione.

Si modificano i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI):

4.2: modifica delle informazioni sulle modalità di uso al bisogno;

4.4: modifiche in accordo alla revisione del paragrafo 4.2; aggiunta di avvertenze in merito alla sospensione del trattamento.

Si apportano modifiche formali ai paragrafi 4.8 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e alle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI) in accordo al decreto legislativo n. 219/2006 e al QRD template, versione corrente.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «Sinestic» nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 035260013 - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260025 - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260037 - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260049 - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260052 - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260064 - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260076 - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260088 - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260090 - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260102 - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/215.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07359

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Atazanavir Dr. Reddy's».

Estratto determina n. 1693/2019 del 14 novembre 2019

Medicinale: ATAZANAVIR DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l. - piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide», 60 capsule rigide in 10 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309011 (in base 10);

«150 mg capsule rigide», 60×1 capsule rigide in 10 blister perforati in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule × 1 ciascuno - A.I.C. n. 046309098 (in base 10);

«200 mg capsule rigide», 60 capsule rigide in 10 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309023 (in base 10);

«200 mg capsule rigide», 60×1 capsule rigide in 10 blister perforati in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule × 1 ciascuno - A.I.C. n. 046309100 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 12 capsule rigide in 2 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309050 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 30×1 capsule rigide in 5 blister perforati in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule × 1 ciascuno - A.I.C. n. 046309062 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 30 capsule rigide in 5 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309035 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 60 capsule rigide in confezione multipla (2 confezioni da 30) in blister in alluminio-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 046309074 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 90 capsule rigide in confezione multipla (3 confezioni da 30) in blister in alluminio-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 046309047 (in base 10);

«300 mg capsule rigide», 90×1 capsule rigide in confezione multipla (3 confezioni da 30×1) in blister perforati in alluminio-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 046309086 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: atazanavir;

eccipienti:

«Atazanavir Dr. Reddy's» 150 mg, 200 mg capsule rigide:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, crospovidone (tipo *A)* (E1202), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b);

involucro della capsula:

gelatina: titanio diossido (E171), indigotina (E132);

inchiostro bianco: gomma lacca, titanio diossido (E171), glicole propilenico (E1520);

«Atazanavir Dr. Reddy's» 300 mg capsule rigide:

contenuto della capsula: lattosio monoidrato, crospovidone (tipo *A)* (E1202), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b);

involucro della capsula:

gelatina: titanio diossido (E171), indigotina (E132), ferro ossido rosso (E172);

inchiostro bianco: gomma lacca, titanio diossido (E171), glicole propilenico (E1520).

Produttore del principio attivo: Granules India Limited (Unit-IV) - Plot. No. 8, Jawaharlal Nehru Pharma City, Tadi Village, Parawada Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531019, India.

Produttore del prodotto finito.

Produzione: Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056 Cipro.

Confezionamento primario e secondario: Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056 Cipro.

Controllo dei lotti: Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056 Cipro.

Rilascio dei lotti: Remedica Ltd - Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056 Cipro.

Indicazioni terapeutiche.

«Atazanavir Dr. Reddy's» capsule, somministrato in associazione con ritonavir a basso dosaggio, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 e di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 anni in associazione con altri antiretrovirali.

Sulla base dei dati virologici e clinici a disposizione da pazienti adulti, non è atteso alcun beneficio in pazienti con ceppi resistenti a diversi inibitori delle proteasi (= 4 mutazioni da *PI)*.

La scelta di «Atazanavir Dr. Reddy's» in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a precedente trattamento deve essere basata sui test di resistenza virale individuale e sulla storia dei precedenti trattamenti del paziente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«150 mg capsule rigide», 60 capsule rigide in 10 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309011 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 261,30. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 431,24;
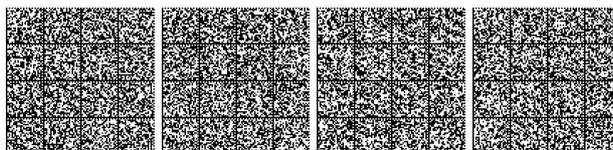
«200 mg capsule rigide», 60 capsule rigide in 10 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309023 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 339,69. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 560,62;

«300 mg capsule rigide», 30 capsule rigide in 5 blister in alluminio-OPA/AL/PVC contenenti 6 capsule ciascuno - A.I.C. n. 046309035 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 261,30. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 431,24.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atazanavir Dr. Reddy's» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atazanavir Dr. Reddy's» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1041
Yen	120,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,51
Corona danese	7,4722
Lira Sterlina	0,85743
Fiorino ungherese	334,35
Zloty polacco	4,2737
Nuovo leu romeno	4,7643
Corona svedese	10,7085
Franco svizzero	1,0972
Corona islandese	137,7
Corona norvegese	10,091
Kuna croata	7,4391
Rublo russo	70,5319
Lira turca	6,3722
Dollaro australiano	1,6105
Real brasiliano	4,5949
Dollaro canadese	1,4607
Yuan cinese	7,7404
Dollaro di Hong Kong	8,6422
Rupia indonesiana	15540,68
Shekel israeliano	3,8591
Rupia indiana	78,9905
Won sudcoreano	1288
Peso messicano	21,1057
Ringgit malese	4,5749
Dollaro neozelandese	1,7348
Peso filippino	56,138
Dollaro di Singapore	1,5025
Baht tailandese	33,493
Rand sudafricano	16,415

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07394
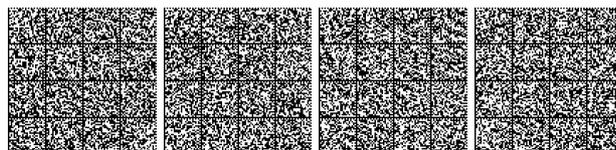
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1015
Yen	120,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,499
Corona danese	7,4723
Lira Sterlina	0,8582
Fiorino ungherese	334,39
Zloty polacco	4,2747
Nuovo leu romeno	4,7625
Corona svedese	10,7003
Franco svizzero	1,0963
Corona islandese	137,7
Corona norvegese	10,0798
Kuna croata	7,4417
Rublo russo	70,4859
Lira turca	6,359
Dollaro australiano	1,6087
Real brasiliano	4,5868
Dollaro canadese	1,4588
Yuan cinese	7,7187
Dollaro di Hong Kong	8,6202
Rupia indonesiana	15499,48
Shekel israeliano	3,8578
Rupia indiana	78,969
Won sudcoreano	1281,79
Peso messicano	21,0924
Ringgit malese	4,563
Dollaro neozelandese	1,7382
Peso filippino	55,959
Dollaro di Singapore	1,4994
Baht tailandese	33,416
Rand sudafricano	16,3334

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07395

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1006
Yen	119,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,591
Corona danese	7,4725
Lira Sterlina	0,8576
Fiorino ungherese	334,75
Zloty polacco	4,2874
Nuovo leu romeno	4,7633
Corona svedese	10,7353
Franco svizzero	1,0894
Corona islandese	137,7
Corona norvegese	10,139
Kuna croata	7,4415
Rublo russo	70,8149
Lira turca	6,3316
Dollaro australiano	1,6127
Real brasiliano	4,6017
Dollaro canadese	1,4592
Yuan cinese	7,7281
Dollaro di Hong Kong	8,6204
Rupia indonesiana	15522,75
Shekel israeliano	3,8482
Rupia indiana	79,319
Won sudcoreano	1288,15
Peso messicano	21,3723
Ringgit malese	4,5713
Dollaro neozelandese	1,7228
Peso filippino	56,025
Dollaro di Singapore	1,5
Baht tailandese	33,277
Rand sudafricano	16,4441

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07396

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0997
Yen	119,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,56
Corona danese	7,472
Lira Sterlina	0,85643
Fiorino ungherese	333,87
Zloty polacco	4,2926
Nuovo leu romeno	4,7673
Corona svedese	10,694
Franco svizzero	1,0873
Corona islandese	135,2
Corona norvegese	10,1198
Kuna croata	7,4383
Rublo russo	70,4908
Lira turca	6,3361
Dollaro australiano	1,6213
Real brasiliano	4,5928
Dollaro canadese	1,4588
Yuan cinese	7,721
Dollaro di Hong Kong	8,6098
Rupia indonesiana	15508,18
Shekel israeliano	3,8271
Rupia indiana	79,1
Won sudcoreano	1287,87
Peso messicano	21,3699
Ringgit malese	4,572
Dollaro neozelandese	1,7223
Peso filippino	55,788
Dollaro di Singapore	1,4989
Baht tailandese	33,218
Rand sudafricano	16,3205

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07397

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1034
Yen	119,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,583
Corona danese	7,4723
Lira Sterlina	0,8566
Fiorino ungherese	334,8
Zloty polacco	4,2785
Nuovo leu romeno	4,7686
Corona svedese	10,6518
Franco svizzero	1,0924
Corona islandese	135,9
Corona norvegese	10,0345
Kuna croata	7,438
Rublo russo	70,3938
Lira turca	6,3433
Dollaro australiano	1,6221
Real brasiliano	4,6296
Dollaro canadese	1,4608
Yuan cinese	7,7343
Dollaro di Hong Kong	8,6361
Rupia indonesiana	15528,15
Shekel israeliano	3,8352
Rupia indiana	79,163
Won sudcoreano	1285,34
Peso messicano	21,2194
Ringgit malese	4,5817
Dollaro neozelandese	1,7255
Peso filippino	55,849
Dollaro di Singapore	1,5021
Baht tailandese	33,35
Rand sudafricano	16,2494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07398
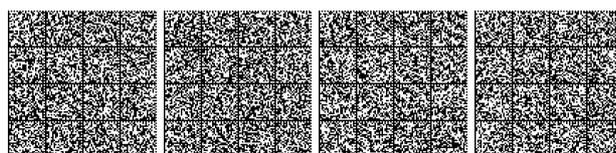
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Montemiletto.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2018, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Montemiletto (AV), nelle persone del dott. Francesco Evangelista, del dott. Tammaro D'Errico e del dott. Antonio Napoletano.

Il suddetto dott. Francesco Evangelista ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2019, il dott. Maurizio De Girolamo è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, in sostituzione del dott. Francesco Evangelista.

19A07336

Avviso relativo al decreto 18 novembre 2019, concernente l'attribuzione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, nel limite di 29.735.043,00 euro, per l'anno 2019, relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2019, corredato di allegati, recante «Contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, nel limite di 29.735.043,00 euro, per l'anno 2019, relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

19A07433

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flunifen 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini».

Estratto provvedimento n. 554 del 7 ottobre 2019

Medicinale veterinario: FLUNIFEN 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 102978020;

flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102978032;

flacone PP da 100 ml - A.I.C. n. 102978044;

flacone PP da 250 ml - A.I.C. n. 102978057.

Titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15, Agrate Brianza (MB) Italia.

Oggetto del provvedimento: raggruppamento di variazioni di tipo IB, fra cui:

1 x B.II.a.3.b.6 (riclassificata come B.II.a.3.z).

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: sostituzione dell'eccipiente dietanolammina con l'idrossido di sodio.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato al punto 6.1 «elenco eccipienti».

A seguito della modifica sopraindicata è revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario in oggetto: «Flunifen» A.I.C. 102978.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A07333

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil Combo»

Estratto provvedimento n. 552 del 3 ottobre 2019

Medicinale veterinario: FLEANIL COMBO 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti, FLEANIL COMBO 67 mg/ 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, FLEANIL COMBO 134 mg/ 120,6 mg, soluzione spot-on per cani di taglia media, FLEANIL COMBO 268 mg/ 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande, FLEANIL COMBO 402 mg/361, 8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Confezioni: tutte A.I.C. n. 105007.

Titolare dell'A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station works Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura europea: IE/V/0365/001-005/IB/004.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: estensione del periodo di validità del medicinale a tre anni.

Per effetto delle suddette variazioni viene modificato il punto 6.3 dell'RCP come segue:

RCP

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita tre anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A07334

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-277) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.